



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore Legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 023 – 8 Marzo 2021**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL C.D. “MILLEPROROGHE”: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1° Marzo 2021, n. 51, la Legge 26 Febbraio 2021, n. 21, in vigore dal 2 Marzo 2021, di conversione del D.L. n. 183/2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 Dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea", c.d. “Decreto Milleproroghe 2021”, che prevede, tra l'altro, la proroga al 31 Marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica, nonché dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 Dicembre 2020 e la proroga dello smart-working (o lavoro agile) al 30 Aprile 2021.

Vengono, inoltre, abrogati i seguenti decreti legge: D.L. n. 182/2020, D.L. n. 3/2021 e D.L. n. 7/2021. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.

Di seguito le principali disposizioni in materia lavoro previste dal Decreto Milleproroghe:

➤ **Settore agricolo (art. 10, c. 6)**

L'art. 10, rubricato "Proroga dei termini in materia di agricoltura", al comma 6 dispone che per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 Gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

➤ **Prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11, c. 9)**

I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995 sono sospesi dal 31 Dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto, milleproroghe) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

➤ **Trattamenti di integrazione salariale (art. 11, c. 10-bis)**

Sono prorogati al 31 Marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica, nonché i termini di trasmissione dei dati (SR41) necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 Dicembre 2020.

➤ **Disposizioni su sorveglianza sanitaria e smart working (art. 19)**

L'art. 19, rubricato "Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", dispone che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto milleproroghe, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Tra le varie voci dell'allegato 1, il punto 13 riguarda l'obbligo di cui all'art. 83 del D.L. n. 34 del 2020, c.d. decreto Rilancio, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Il punto 29 riguarda l'art. 90, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, che prevede che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile

## ➤ **Riduzione cuneo fiscale (art. 22-sexies)**

L'art. 22-sexies, riproduce (con alcune modifiche) il contenuto del D.L. n. 182/2020 (contestualmente abrogato), con il quale viene messa a regime l'ulteriore detrazione per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro prevista per il solo secondo semestre 2020 dall'art. 2 del D.L. n. 3/2020 e resa permanente dall'art. 1, comma 8, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta nei seguenti importi:

- 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Alla lettera c) viene precisato che in sede di conguaglio qualora la detrazione si riveli non spettante, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell'importo non spettante in 10 rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti 8 rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo completo del provvedimento normativo:

- [Legge 26 Febbraio 2021, n. 21](#)

## ➤ **RIFIUTO DI SOTTOPORSI A VACCINO ANTI COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO: CONFERMATA LA TUTELA ANTINFORTUNISTICA INAIL**

L'INAIL, con istruzione operativa n. 2402 del 1° Marzo 2021, ha chiarito che la malattia/infortunio è ammissibile alla tutela INAIL anche nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale per propria scelta, contragga il virus.

Infatti, l'assicurazione gestita dall'Istituto opera al ricorrere dei presupposti previsti direttamente dalla Legge e, allo stato attuale, non vi è una legislazione che preveda l'obbligo vaccinale contro il COVID-19. Pertanto, il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, non può costituire un'ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell'infortunato.

L'Istituto precisa, però, che quanto chiarito non comporta l'automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale, in

quanto, come precisato nella circolare INAIL n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell'evento infortunistico all'occasione di lavoro.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo completo dell'istruzione operativa:

- [Istruzione operativa INAIL n. 2402 del 1° Marzo 2021](#)

➤ **AMMORTIZZATORE SOCIALE PER LE REALTA' ARTIGIANE, FSBA: EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE, IN ARRIVO I PAGAMENTI**

Si comunica che il Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale 2 Marzo 2021, che trasferisce al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA), per sostegno all'emergenza COVID, l'importo totale pari ad euro 265.613.230,53 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, D.L. n. 104/2020 e del D.I. 15 Ottobre 2020, che verrà utilizzato per sbloccare i pagamenti nei confronti dei lavoratori.

La notizia è stata pubblicata anche sul portale del Fondo FSBA in data 5 Marzo 2021.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie